



# **COMUNE DI CHIESINA UZZANESE**

Provincia di Pistoia

**Regolamento per l'adozione delle aree a verde pubblico e spazi verdi di proprietà comunale mediante valorizzazione, riqualificazione e donazione di elementi di arredo urbano**

## INDICE

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Oggetto, soggetti affidatari, pubblicità e disciplina

Articolo 3. Prescrizioni di carattere generale

Articolo 4. Obblighi generali assunti dal Concessionario

Articolo 5. Cartellonistica

Articolo 6. Durata della Convenzione

Articolo 7. Facoltà ed obblighi diversi

Articolo 8. Sanzioni

Articolo 9. Responsabilità

Articolo 10. Contenzioso

Articolo 11. Oneri tributari e fiscali

Articolo 12. Trasparenza, anticorruzione e protezione dei dati personali

## INDICE

*Allegato 1 - Modulo domanda adozione aree a verde*

*Allegato 2 - Schema scheda tecnica area*

*Allegato 3 - Cartellonistica*

*Allegato 4 - Schema convenzione*

*Allegato 5 - Consenso del proprietario*

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso gratuito di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Chiesina Uzzanese (ai sensi degli artt. 826 e 828 c.c.), a soggetti che si impegnano a curarne la manutenzione ordinaria e la valorizzazione a titolo gratuito per l'Ente. La natura di patrimonio indisponibile implica:

- applicazione del regime di concessione amministrativa ex art. 823 c.c., con conseguente potestà di autotutela dell'Ente;
- insuscettibilità delle aree di essere oggetto di diritti a favore di terzi al di fuori di quanto previsto dal presente regolamento;
- esclusione dall'ambito di applicazione della Dir. 2014/23/UE e del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto trattasi di concessioni a titolo gratuito senza alcun corrispettivo economico per l'Ente e senza carattere d'impresa.

L'assenza di valore economico significativo ed il carattere non commerciale della concessione consentono l'assegnazione su domanda con criteri di priorità, purché siano garantiti principi minimi di pubblicità e non discriminazione, come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

## **Articolo 1. Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale di Chiesina Uzzanese, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani sono beni che appartengono ed arricchiscono la collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresenta attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende normare la concessione a soggetti ed enti privati interessati di cui al successivo art. 2 comma 3, di "spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde, piazze o parti di esse" di proprietà comunale appartenenti al patrimonio indisponibile o di competenza comunale, e di ogni altra area di proprietà o competenza comunale la cui adozione sia compatibile con le finalità del presente regolamento, anche permettendo la possibilità dell'inserimento, da parte di privati, di elementi di arredo urbano nel contesto cittadino. L'inserimento di nuovi elementi, negli spazi e con le tipologie idonee al contesto, dovranno comunque essere preventivamente indicati e concordati con il competente Ufficio Comunale, fatto salvo l'ottenimento di ogni eventuale e necessario parere, nulla-osta, autorizzazione e/o atto abilitativo comunque denominato rilasciato da Enti terzi che saranno a completo carico ed onere del Concessionario.
2. Con tale programma l'Amministrazione comunale si propone di coinvolgere la cittadinanza, le imprese e le associazioni nella gestione attiva di beni comuni, sensibilizzando processi di partecipazione ed autogestione del Patrimonio Comunale mediante l'assunzione, da parte del privato, di interventi ed investimenti che migliorino l'aspetto della "cosa pubblica" assumendone contestualmente, la successiva manutenzione ordinaria e pulizia della stessa, senza alcun corrispettivo economico a carico dell'Ente.
3. Ove previsto, la tipologia dell'arredo urbano da realizzare dovrà essere in conformità all'area interessata e prevalentemente costituita da:
  - sistemazioni a verde: piante, alberi, siepi fiori, ecc.;
  - sistemazione od installazione di attrezzature connesse: staccionate, panchine, cestini, etc..

## **Articolo 2. Oggetto, soggetti affidatari, pubblicità e disciplina**

1. Il programma di adozione delle aree verdi ha per oggetto l'assegnazione a soggetti di cui al successivo comma 3 che abbiano interesse alla cura del verde, degli spazi ed aree verdi di proprietà o competenza comunale, appartenenti al patrimonio indisponibile, finalizzata altresì, ove possibile, all'inserimento di elementi di arredo urbano consoni all'area interessata, ad interventi di miglioramento e provvedere direttamente alla manutenzione, ferma restando la funzione e la destinazione pubblica, al fine di migliorare la qualità ed il decoro urbano. L'area adottata dovrà rimanere completamente accessibile e fruibile dalla collettività, fatta salva la temporanea interdizione strettamente limitata allo svolgersi degli interventi di manutenzione od a quanto diversamente stabilito nella Convenzione.
2. Ai fini dell'adozione e manutenzione per aree adibite a verde pubblico si intendono le aree a verde ed aree pubbliche di proprietà dell'Ente o di competenza comunale, di seguito indicate:
  - aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
  - spazi verdi;
  - aiuole stradali, rotatorie e spartitraffico;
  - aiuole fiorite;
  - piazze o parti di esse;
  - fioriere ornamentali.
3. I soggetti che possono proporre l'adozione tramite apposita richiesta, sono i seguenti:
  - singoli cittadini e condomini;
  - imprese, società, cooperative e consorzi costituiti in qualunque forma giuridica;
  - ditte individuali;
  - associazioni, circoli, comitati ed associazioni di volontariato;
  - istituti di credito;
  - istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  - altri soggetti privati o pubblici interessati, aventi sede od operanti nel territorio comunale.

I soggetti privi di personalità giuridica o che agiscano tramite rappresentante legale dovranno indicare nell'istanza i dati del soggetto che li rappresenta ed allegare idonea documentazione.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita Convenzione con ogni singolo interessato che ne faccia richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune di Chiesina Uzzanese compilando l'apposito "Modulo di domanda" di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, corredato dall'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
5. Nel caso di richiesta plurima per una stessa area, avrà la precedenza il soggetto con sede legale o operativa nel territorio comunale. A parità di condizioni si procederà per ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Al fine di garantire il principio di pubblicità e non discriminazione nell'accesso alle concessioni, le aree disponibili per l'adozione sono pubblicizzate mediante avviso sul sito istituzionale del Comune nella sezione «Amministrazione Trasparente». L'avviso, con durata minima di 15 (quindici) giorni, indica le caratteristiche dell'area, le condizioni di adozione ed il termine per la presentazione delle domande.
7. Ciascuna Convenzione dovrà essere corredata da una scheda tecnica, compilata dall'Ufficio Comunale competente, secondo il modello di cui all'Allegato 2. La scheda tecnica dovrà contenere almeno:
  - descrizione bene oggetto dell'adozione;
  - individuazione grafica dell'area (estratto P.O. oppure estratto cartoteca regionale con rappresentazione sovrapposta di immagine aerea con particelle catastali, se presenti progetti eseguiti od in fase di realizzazione, oppure quant'altro ritenuto necessario per individuare graficamente l'area in oggetto);
  - identificativi catastali (foglio e particella ove presenti);
  - superficie dell'area in mq. rilevabile dalla superficie catastale oppure da poligonale misurabile con software gratuito che genera immagini virtuali dei luoghi utilizzando immagini satellitari;
  - manutenzioni necessarie e modalità e tempi di esecuzione;
  - indicazione della possibilità di inserimento nuovi arredi o nuove essenze arboree od arbustive;
  - modalità di manutenzione, conservazione e ripristino;
  - eventuali altri elementi tecnici utili.
8. Nelle aree a verde oggetto di adozione ed interessate dall'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano (cestini, fioriere, panchine, giochi per bambini, ecc.), di tipologia espressamente approvata dal Settore Tecnico; gli stessi dovranno essere dotati delle certificazioni di conformità e corretta posa in opera, secondo la normativa vigente. In particolare, per le attrezzature da gioco si applicano le norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177; per le sedute da esterno la norma UNI EN 581. Gli arredi dovranno essere mantenuti nel rispetto della normativa tecnica di sicurezza per tutta la durata della Convenzione.
9. Ciascuna Convenzione dovrà far espresso riferimento al presente regolamento e comprendere le prescrizioni, gli obblighi, le prerogative e tutto quanto previsto al fine di una corretta e funzionale gestione.

### **Articolo 3. Prescrizioni di carattere generale**

1. L'adozione si applica sulle aree verdi, viarie e di servizio alla viabilità presenti sull'intero territorio comunale e, in generale, sulle aree di proprietà o competenza comunale che abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 2 comma 2 per le quali l'Amministrazione comunale, a seguito della presentazione della richiesta di adozione, manifesti l'interesse a darle in affidamento.
2. L'intervento da parte del soggetto che ha manifestato l'interesse, comprende le seguenti operazioni:
  - conservazione e manutenzione delle aree concesse da effettuarsi mediante interventi di sfalcio, irrigazione, concimazione, disseccazione infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazioni del terreno e risemina dei tappeti erbosi;
  - collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi;

- potatura, irrigazione, concimazione di alberi, siepi, arbusti già presenti o messi a dimora;
  - manutenzione di arredo urbano esistente (panchine, cestini, giochi per bambini e simili) nell'area adottata;
  - eventuale inserimento e cura di nuovi arredi come sopra individuati.
3. Le aree adottate, potranno essere utilizzate anche per la realizzazione di orti didattici, da realizzare previa presentazione di progetto fornito dal soggetto affidatario, valutato dal Settore Tecnico ed approvato dalla Giunta, la cui specifica regolamentazione verrà concordata all'interno della Convenzione di adozione.
  4. Qualora le aree date in adozione siano dotate di impianto d'irrigazione e/o di illuminazione a terra, detti impianti dovranno essere presi in carico, con i relativi oneri di manutenzione ordinaria e conservazione, dal Concessionario. L'eventuale manutenzione straordinaria resterà a carico dell'Ente ad eccezione dei casi in cui il malfunzionamento sia riconducibile all'errato uso da parte del Concessionario. In tal caso la riparazione dovrà essere effettuata dal Concessionario. Le aggiunte o modifiche agli impianti esistenti effettuate dal Concessionario dovranno, a fine lavori, essere dotate di dichiarazioni di conformità da consegnare all'Ente.
  5. Sono escluse le opere ed interventi di manutenzione straordinaria non imputabili ad una scorretta o mancata manutenzione da parte del Concessionario, su eventuali impianti presenti nell'area e dell'arredo urbano.
  6. Restano a carico del Comune gli oneri per i consumi idrici ed elettrici relativi agli impianti esistenti nell'area affidata.
  7. L'area adottata, nel caso in cui venga fornita una nuova progettazione, deve essere dimensionata in modo razionale e funzionale rispetto al contesto in cui è inserita, rapportata all'interesse della parte, e nella salvaguardia degli interessi di terzi. La progettazione deve inoltre tenere conto della finalità superiore di corretta gestione complessiva futura. Tali requisiti e connotazioni sono determinati esclusivamente dall'Amministrazione comunale a mezzo degli uffici competenti. Il progetto di realizzazione dell'intervento dovrà essere presentato dal Concessionario al Settore Tecnico e, previo parere favorevole dello stesso, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. Detto progetto approvato sarà parte integrante della Convenzione. Il progetto, dovrà rappresentare chiaramente gli interventi da realizzare oltre al piano di manutenzione dell'opera. La tipologia dell'arredo urbano da realizzare dovrà essere prevalentemente costituita da sistemazioni a verde: piante, alberi, siepi fiori ed attrezzature connesse quali muretti stacciate etc. Può essere ammessa anche la presenza di installazioni varie da approvare preventivamente. L'approvazione da parte dell'ufficio, previo ottenimento di pareri, nulla-osta ed ogni altro atto autorizzativo comunque denominato rilasciato, ove necessario, da Enti terzi (Provincia, Soprintendenza, ecc.), eventualmente integrato dal parere dell'Ufficio di Polizia Municipale per quanto riguarda il rispetto del Codice della Strada e l'approvazione finale della Giunta, saranno condizioni necessarie per la stipula della Convenzione.
  8. Il presente regolamento prevede inoltre la possibilità di acquisire da parte del Comune di Chiesina Uzzanese, a seguito di atto di donazione da parte di soggetti privati e/o associazioni, di elementi di arredo urbano (panchine, cestini gettacarte, fioriere, stacciate, attrezzature gioco per bambini, ecc.). L'atto di donazione di valore non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) potrà essere recepito con delibera della Giunta Comunale. Per importi superiori si applica la normativa vigente in materia di acquisizioni patrimoniali degli Enti Locali. Il valore è da intendersi al lordo dell'IVA ed è riferito al valore di mercato del bene donato.
  9. L'inserimento degli arredi può avvenire su tutte le aree, piazze, vie, giardini, ecc. del territorio comunale, per le quali l'Amministrazione comunale, all'atto della presentazione di richiesta da parte di soggetti privati e/o associazioni, abbia manifestato interesse. L'inserimento dei nuovi elementi di arredo dovranno comunque essere valutati per la parte tecnica dal Settore Tecnico del Comune di Chiesina Uzzanese.
  10. Per tutta la durata della Convenzione non è consentita la collocazione dei seguenti manufatti o piantumazioni:
    - transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativi previsti dall'art. 5;

- panchine o sedili, impropri in area che non deve essere accessibile per sicurezza stradale od altro;
  - alberature a meno di 6 (sei) metri dal bordo esterno della rotatoria;
  - siepi, arbusti od elementi di arredo urbano, a meno di 2 (due) metri dal bordo esterno della rotatoria/aiuola i quali non dovranno comunque superare l'altezza di 80 cm dal piano stradale per non comportare, con la crescita, l'espansione della vegetazione per non ostacolare la visibilità;
  - creazione di avvallamenti con fondo a quota inferiore della superficie stradale di contorno alla rotonda/aiuola;
  - sistemazioni di terreno in pendenza che comportino lo scivolamento di terreno, fogliame, materiale di risulta o acqua nella sede stradale.
11. Ogni intervento di manutenzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. In caso di aree prospicienti il traffico, è obbligatoria la previa installazione di idonea segnaletica temporanea di cantiere conformemente al Codice della Strada. Qualora nell'esecuzione degli interventi ricorrano i presupposti soggettivi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (presenza di lavoratori subordinati o equiparati), il Concessionario è tenuto all'integrale rispetto delle disposizioni del medesimo decreto. Per i volontari di associazioni del Terzo Settore si applicano le disposizioni di tutela previste dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dall'art. 3, comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
12. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico, adottati con D.M. 10 marzo 2020, con particolare riguardo a:
- uso preferenziale di materiale vegetale certificato di provenienza locale o regionale;
  - divieto di utilizzo di specie vegetali invasive ai sensi del Reg. UE 1143/2014;
  - gestione sostenibile dei rifiuti vegetali prodotti dalla manutenzione (compostaggio o raccolta differenziata ai sensi del D.Lgs. 152/2006);
  - riduzione e gestione controllata dei prodotti fitosanitari in conformità al Piano di Azione Nazionale (PAN, D.M. 22/01/2014) ed al D.Lgs. 150/2012. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari di Classe 1 e 2 dovrà essere effettuato esclusivamente da operatori in possesso del patentino fitosanitario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 150/2012.

#### **Articolo 4. Obblighi generali assunti dal Concessionario**

1. Il Concessionario che adotta lo spazio od area verde, è tenuto ad eseguire, a proprio carico, i lavori di conservazione, manutenzione, ecc., come elencati nella scheda tecnica allegata alla Convenzione, con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari, la corretta e puntuale esecuzione degli interventi ed opere previsti.
2. Il Concessionario è tenuto a garantire i seguenti standard minimi qualitativi dettagliati nel Disciplinare Tecnico:
  - **Manto erboso:** sfalcio da eseguirsi ogniqualvolta l'erba superi l'altezza di 10 cm, e comunque con cadenza non inferiore a quella indicata nell'Allegato 2 in relazione alla stagione;
  - **Pulizia:** raccolta di foglie e detriti con cadenza minima quindicinale nel periodo ottobre-dicembre e mensile nel resto dell'anno;
  - **Irrigazione:** garantita con le modalità e le frequenze minime indicate nell'Allegato 2, in funzione delle specie vegetali presenti e delle condizioni climatiche;
  - **Concimazione:** da effettuarsi almeno una volta l'anno, preferibilmente in primavera, con prodotti idonei alle specie presenti;
  - **Potatura:** da eseguirsi almeno una volta l'anno per siepi e arbusti, e secondo le necessità agronomiche per gli alberi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Verde Pubblico Comunale ove adottato;
  - **Gestione fitosanitaria:** monitoraggio periodico delle piante e intervento tempestivo in caso di infestazioni o patologie, utilizzando preferibilmente prodotti a basso impatto ambientale e nel rispetto della normativa vigente in materia ed in totale conformità al Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei fitofarmaci e dei CAM per il verde pubblico (D.M. 10/03/2020).

3. Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione che non sia già contemplata nella scheda tecnica, dovrà essere sottoposta all'ufficio competente comunale e preventivamente autorizzata mediante comunicazione scritta al Concessionario.
4. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
5. Il Comune, a mezzo dei propri uffici, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della Convenzione e della scheda tecnica.
6. Tutti gli interventi eseguiti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'amministrazione di volta in volta si riserva di determinare. L'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
7. Ogni materiale vivaistico (piante, concimi) od edile utilizzato deve essere di prima qualità; l'Amministrazione si riserva il diritto di chiederne la sostituzione immediata a spese del Concessionario qualora non conforme al decoro urbano.
8. Il Concessionario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento dell'Ente proprietario.
9. Il Concessionario dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'allestimento e manutenzione dell'area.
10. Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico di ogni onere per la richiesta di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni ed ogni altro atto autorizzativo comunque denominato necessario.
11. Il mancato adempimento degli obblighi sopra richiamati, accertato nelle forme di cui all'art. 8, comporta la risoluzione della Convenzione.

#### **Articolo 5. Cartellonistica**

1. Il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di segnalare l'adozione e la presa incarico dell'area, collocando all'interno dell'area verde stessa, nella posizione che riterrà più opportuna, dei cartelli in cui siano inclusi lo stemma del Comune e la seguente dicitura: **“La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Chiesina Uzzanese a \_\_\_\_\_”**. Tale facoltà di segnalazione potrà essere accompagnata dall'inserimento dell'indicazione inerente l'attività del Concessionario.
2. Al fine di valorizzare il territorio, il Concessionario è invitato ad inserire nella cartellonistica eventuali citazioni od immagini di autori del territorio, una piccola sintesi storica del territorio o del Concessionario stesso, oltre immagini di zone od aree ritenute idonee ad impreziosire il territorio. I loghi dello sponsor non possono superare la dimensione di **15x15 cm** all'interno del cartello.
3. Il numero di cartelli, rapportato alla superficie adottata, non dovrà superare n. 2 (due) unità.
4. Le dimensioni, i materiali e le specifiche tecniche dei cartelli sono individuate nell'allegato 3 del presente regolamento. In linea generale detti cartelli, dovranno essere montati su supporti che offrano adeguata resistenza al vento, realizzati in materiale non facilmente deteriorabile, con struttura dagli spigoli arrotondati. Non dovranno essere collocati in posizione tale da arrecare danni od infortuni alle persone, né costituire ostacolo - anche visivo - alla circolazione stradale.
5. Per non generare confusione con la segnaletica stradale verticale, i colori utilizzati nei cartelli di sponsorizzazione non dovranno riprodurre le combinazioni cromatiche riservate dalla segnaletica stradale ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992). In ogni caso è vietato l'utilizzo del colore rosso e dell'azzurro in campiture dominanti.
6. Il Comune, per quanto di propria competenza, rilascia l'autorizzazione o nulla osta al Concessionario per l'installazione della cartellonistica. L'installazione dei cartelli è soggetta alle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). In particolare, è vietata la

collocazione di cartelli pubblicitari nelle zone di rispetto previste dall'art. 23 CdS e dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del CdS). La cartellonistica che configurasse pubblicità commerciale è altresì soggetta al regime del Canone Unico Patrimoniale (CUP) previsto dall'art. 1, commi 816-847 della Legge 160/2019, come recepito dal Comune di Chiesina Uzzanese.

7. La cartellonistica da porre sulla viabilità di altri Enti deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente proprietario della strada (ANAS, Regione o Città Metropolitana/Provincia). Detta pubblicità non deve costituire ostacolo, anche visivo, alla circolazione stradale ed essere posta ad una distanza dalla sede stradale (margine asfaltato) non inferiore a 2 (due) metri, orientata in modo da non creare riflessi per gli automobilisti.
8. Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di detti cartelli.
9. Nel caso di donazione di arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una targhetta riportante il nome del donatore (ditta, società, ente od associazione).

#### **Articolo 6. Durata della Convenzione**

1. La Convenzione per l'adozione delle aree verdi avrà durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Alla prima scadenza quinquennale, la Convenzione potrà essere rinnovata per altri 2 (due) anni previa richiesta espressa del Concessionario e verifica positiva dell'Ufficio Tecnico, salvo che:
  - il Concessionario comunichi all'Ente la volontà di non rinnovare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
  - il Comune comunichi al Concessionario la volontà di non procedere al rinnovo, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, motivando tale decisione anche con la presenza di altre richieste di adozione per la medesima area.
3. I rinnovi successivi al primo avranno cadenza biennale, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la Convenzione in ogni momento, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento, con preavviso di 3 (tre) mesi da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La revoca è adottata nel rispetto del procedimento amministrativo previsto dagli artt. 7 e 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con comunicazione di avvio del procedimento e garanzia del contraddittorio. La revoca non dà diritto ad alcun indennizzo, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 21-quinquies, comma 1-bis della Legge 241/1990, in caso di pregiudizio in danno di soggetti privati direttamente contemplati nella decisione oggetto di revoca.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di recedere discrezionalmente dalla Convenzione - ferma restando la durata stabilita e senza necessità di motivare con ragioni di interesse pubblico - con preavviso di 6 (sei) mesi da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, al fine di consentire la gestione dell'area ad altri soggetti richiedenti.
6. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della Convenzione la cui durata resta immutata.
7. Per le Convenzioni aventi ad oggetto la donazione di arredi urbani, la Convenzione produce effetti fino a quando il bene donato, effettuate le normali manutenzioni e/o riparazioni a carico del Comune, non viene dichiarato fuori uso dall'Amministrazione. La dichiarazione di fuori uso è comunicata per iscritto al Concessionario. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Concessionario potrà procedere alla sostituzione del bene, sottoscrivendo una nuova Convenzione, acquisendo diritto di priorità rispetto ad eventuali altre richieste.
8. Decorsi 3 (tre) anni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato con preavviso di 6 (sei) mesi, da comunicarsi all'Ente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Il recesso anticipato non dà luogo ad alcun rimborso od indennizzo. In caso di forza maggiore documentata (cessazione di attività,

scioglimento dell'associazione, eventi calamitosi), il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa valutazione dell'Ufficio competente.

9. Ogni competenza in merito alle Convenzioni singole, ai rinnovi e alle relative comunicazioni è attribuita all'Ufficio Tecnico Comunale competente.

#### **Articolo 7. Facoltà ed obblighi diversi**

1. L'area verde data in affidamento o gli arredi urbani donati al Comune conservano la destinazione ad uso pubblico per tutta la durata della Convenzione.
2. Previo assenso scritto dell'Ufficio Comunale competente, è consentito all'affidatario migliorare lo spazio/area verde con elementi decorativi e di abbellimento a proprio esclusivo carico.
3. Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale o di imprese, ditte ed enti erogatori di servizi, il Concessionario dovrà, a seguito di semplice comunicazione dell'ufficio comunale competente, consentire l'esecuzione dei lavori senza nulla pretendere nel caso in cui l'area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni od alterazioni.
4. E' fatto divieto di sub-concedere la Convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la Convenzione stipulata in modo esclusivo con il Concessionario, salvo i casi di cambio di ragione sociale o trasformazione della persona giuridica concessionaria, previa comunicazione all'Ente. Le ipotesi di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda del Concessionario sono equiparate alla trasformazione e non richiedono nuova Convenzione, ma semplice comunicazione scritta all'Ente. La successione mortis causa per i Concessionari persone fisiche comporta la cessazione automatica della Convenzione, salvo subentro degli eredi previa comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal decesso.
5. L'area affidata al Concessionario conserverà per tutta la durata della Convenzione la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo è concesso al Concessionario.
6. Il Concessionario ha la facoltà di affidare la manutenzione a ditte specializzate. In tal caso, l'esecutore materiale non potrà comparire sulla cartellonistica od in altre forme di pubblicità, restando lo Sponsor l'unico responsabile verso il Comune.

#### **Articolo 8. Sanzioni**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori e di manutenzione dell'aree concesse e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, un congruo termine per il ripristino; nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza, la Convenzione sarà risolta ed applicate le disposizioni di legge per il ripristino dei luoghi con oneri a carico del Concessionario.
2. In caso di accertamento di inadempienze, le sanzioni sono applicate in modo graduato e proporzionato, nel rispetto del principio del contraddittorio ex art. 7 della Legge 241/1990, secondo la seguente scala:
  - inadempienza lieve (ritardi contenuti, mancanza di singoli interventi): diffida scritta con assegnazione di termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento;
  - inadempienza grave (mancata esecuzione di più interventi, alterazione non autorizzata dei luoghi): penale pari allo 0,2% del valore stimato degli interventi previsti nella scheda tecnica per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore complessivo; il Comune può altresì eseguire in danno gli interventi non eseguiti, addebitandone il costo al Concessionario;
  - inadempienza reiterata od abusiva alterazione dei luoghi: risoluzione della Convenzione con onere di ripristino a carico del Concessionario ed applicazione delle disposizioni di legge.
3. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà un congruo termine per il ripristino; nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza, la Convenzione sarà risolta ed applicate le disposizioni di legge per il ripristino dei luoghi con oneri a carico del Concessionario.
4. In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Comune provvederà a diffidare la parte invitandola ad iniziare od a

concludere gli interventi entro un termine assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la Convenzione si intenderà risolta, con facoltà da parte del Comune di concedere l'area ad altri soggetti richiedenti.

5. Oltre alle norme previste dal presente regolamento, sono fatte salve tutte quelle in materia previste dal vigente Codice della Strada e dal regolamento di polizia rurale.

#### **Articolo 9. Responsabilità e copertura assicurativa**

1. La parte convenzionata, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità e gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.
2. Il Concessionario provvederà a presentare copia della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) all'Amministrazione comunale entro la data di stipula della Convenzione e, comunque, prima dell'inizio di qualsiasi attività. La polizza dovrà:
  - coprire i rischi derivanti dalla gestione e manutenzione dell'area affidata, inclusi i danni a persone e cose causati a terzi durante le attività di manutenzione;
  - avere un massimale minimo di € 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro e per anno assicurativo, ovvero il massimale superiore indicato nella singola Convenzione in ragione dell'estensione e delle caratteristiche dell'area; il massimale è soggetto ad adeguamento biennale secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
  - essere mantenuta in vigore per tutta la durata della Convenzione; il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione, sospensione o cessazione della copertura;
  - estendere la copertura alla Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO) nelle Convenzioni in cui vengano impiegati lavoratori subordinati o equiparati.
3. Per le Convenzioni che prevedono interventi di riqualificazione di valore stimato superiore a € 10.000,00 (diecimila/00), la Convenzione potrà richiedere, in aggiunta alla polizza RCT, una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di ripristino e manutenzione, di importo e durata determinati nella singola Convenzione.

#### **Articolo 10. Contenzioso**

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione è soggetta al previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia in vigore dal 30 giugno 2023), avanti all'organismo di mediazione accreditato presso il Foro di Pistoia scelto di comune accordo tra le parti, o in mancanza d'accordo, avanti all'organismo di mediazione del Foro di Pistoia indicato dall'Ente.
2. Qualora il tentativo di mediazione non vada a buon fine o non si perfezioni nel termine di legge, ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pistoia.

#### **Articolo 11. Oneri tributari e fiscali**

1. Le spese relative alla stipula della Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sono a carico del Concessionario.
2. L'atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, qualora la Convenzione sia stipulata con Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). L'esenzione si applica unicamente qualora la Convenzione non preveda, nemmeno indirettamente, finalità promozionali o commerciali in favore del Concessionario, ivi inclusa la cartellonistica pubblicitaria di cui all'art. 5. In caso di dubbio, il Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente acquisisce preventiva valutazione circa l'applicabilità dell'esenzione.
3. In caso di Convenzione con soggetti commerciali senza corrispettivo, l'atto è soggetto ad imposta fissa di registro secondo la normativa vigente. Qualora la Convenzione preveda la

cartellonistica pubblicitaria di cui all'art. 5 in favore di soggetti commerciali, il Responsabile del Settore Finanziario verifica se la fattispecie configuri un'operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 633/1972 (scambio manutenzione/diritto di pubblicità) soggetta ad IVA, acquisendo ove necessario parere dell'Agenzia delle Entrate o del consulente fiscale dell'Ente.

## **Articolo 12. Trasparenza, anticorruzione e protezione dei dati personali**

1. In ossequio agli obblighi previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Codice della Trasparenza), tutte le Convenzioni stipulate ai sensi del presente regolamento sono pubblicate nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Comune, con indicazione del beneficiario, dell'area oggetto di adozione, della durata e del valore stimato degli interventi.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono inserite nella mappatura dei processi a rischio corruzione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) del Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) vigila sul rispetto delle misure di prevenzione applicabili.
3. Il trattamento dei dati personali dei richiedenti e dei Concessionari è effettuato dal Comune di Chiesina Uzzanese in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, lett. e) del GDPR. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR è allegata al Modulo di domanda di cui all'Allegato 1 e disponibile sul sito istituzionale del Comune.
4. I dati personali sono conservati per la durata della Convenzione e per i successivi 10 (dieci) anni ai fini degli obblighi di conservazione degli atti amministrativi, salvo diversi termini previsti dalla normativa vigente. I diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione) possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento od al Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) del Comune.